

Cass. civ. Sez. lavoro, 10/03/1992, n. 2902

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE

Regolamento di competenza

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI)

Procedimento

Fatto	Diritto	P.Q.M.
-------	---------	--------

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Pio SCALA Presidente

" Stefano CICIRETTI Consigliere

" Benito AMORE "

" Uqo BERNI CANANI "

" Mario PUTATURO Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da

_____, elett. dom in Roma, _____ presso l'avv. _____,
che, unitamente agli avv. _____ e _____, lo rappresenta e difende,
per procura speciale a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

FALLIMENTO DELLA S.R.L. _____ in liquidazione, in persona del curatore,
elett. dom. in Roma, _____, presso l'avv. _____ che, unitamente
all'avv. _____ lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine della scrittura
difensiva;

e

S.R.L. in liquidazione, in persona del suo procuratore speciale avv. _____, elett. dom. in Roma, via _____ presso l'avv. _____ che, unitamente all'avv. _____ la rappresenta e difende, per procura speciale a margine della scrittura difensiva;

Resistenti

avverso la sentenza emessa dal Pretore di Monza in data 1/9/1990 (R.G. N. 1989/6511);

udita nella Camera di Consiglio tenutasi il giorno 27/9/1991, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Gioacchino Izzo, che ha chiesto: la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiarare la

competenza del Tribunale fallimentare di Milano a conoscere della controversia tra
 il fallimento e quella del Pretore di Monza a conoscere della causa tra lo
 stesso e la s.r.l. con le ulteriori statuizioni di legge.

Svolgimento del processo

conveniva davanti al Pretore del lavoro di Monza le società a responsabilità limitata e , e, deducendo di aver eseguito provvedimento di sequestro conservatorio, in ordine a crediti derivanti dall'arbitraria risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, a suo tempo stipulato con le predette società come dirigente, ne chiedeva la condanna, previa convalida del sequestro, al pagamento di quanto a lui spettante ed in particolare del trattamento di fine rapporto e del risarcimento del danno. La società , nel costituirsi in giudizio, contestava la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato, assumendo che il ricorrente aveva operato con piena autonomia come amministratore e, formulava domanda riconvenzionale adducendo a fondamento la violazione degli obblighi nascenti da patto di non concorrenza e, in subordine, del dovere di fedeltà. In corso di causa si dava atto della intervenuta dichiarazione di fallimento della società.

La società , eccepiva l'incompetenza funzionale del giudice adito indicando come competente il Tribunale fallimentare anche in ordine alle domande proposte nei suoi confronti, stante la configurabilità di un litisconsorzio necessario. Il processo veniva interrotto e, quindi, riassunto dal il quale limitava le domande nei confronti del fallimento ad un accertamento sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, illegittimamente risolto per difetto di forma ed inosservanza del termine di durata del contratto a tempo determinato. Si costituiva il fallimento della società , insistendo nella eccezione di incompetenza. Con sentenza del 1° settembre 1990 il Pretore di Monza dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale fallimentare sul rilievo che le residue domande di accertamento, in quanto funzionalmente collegate ad una pronuncia di condanna relativamente alle pretese patrimoniali abbandonate, erano suscettibili di ripercuotersi sulla procedura concorsuale di accertamento del passivo. Così come, in relazione alla natura dirigenziale del rapporto ed alle caratteristiche dedotte in ricorso, non era devoluto alla competenza del giudice del lavoro l'accertamento della illegittimità del licenziamento, in quanto estraneo al regime delle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970. La complessa natura plurilaterale del rapporto intercorso rendeva infine necessarie la trattazione unitaria dell'intera vicenda in sede fallimentare. Avverso questa decisione il Fassi ha proposto istanza di regolamento di competenza cui hanno resistito la società ed il fallimento della società . Il Pubblico Ministero ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Secondo il ricorrente, il giudice adito, nel declinare la propria competenza funzionale, non ha considerato che: ogni accertamento riguardante diritti ed obblighi relativi ad un rapporto di lavoro subordinato è ascrivibile alla previsione di cui *all'art. 409 c.p.c.* ; è parificabile alla impugnativa di un licenziamento illegittimo la richiesta di declaratoria di risoluzione per colpa delle convenute; non è comunque condivisibile la deroga alla competenza funzionale del pretore del lavoro relativamente alle domande proposte nei confronti della società in mancanza di dichiarazione di fallimento della stessa. L'istanza di regolamento di competenza è fondata nei limiti di seguito precisati. Va, in primo luogo, ribadita la configurabilità della "vis attrattiva" della competenza del Tribunale fallimentare quando la sentenza richiesta appaia sì di mero accertamento ma, in realtà, sia diretta ad ottenere una sentenza che sia l'immediata base concettuale di una successiva pronuncia di condanna, di una sentenza cioè che impedisca poi al giudice fallimentare, chiamato a riconoscere il diritto del creditore a partecipare alla ripartizione dell'attivo, di misconoscere la sussistenza del diritto (Cass. n. 3740 del 1986). Nel caso in esame, poiché il , in sede di riassunzione della causa dopo l'interruzione, ha chiesto l'accertamento della misura di quanto dovutogli relativamente ai fatti dedotti in ricorso, l'obiettivo dell'azione è quello di ottenere il riconoscimento di specifici diritti da far valere poi sull'attivo fallimentare. Ne discende che il credito relativo alle conseguenze patrimoniali dell'asserito illegittimo licenziamento non può essere sottratto al principio del concorso ed alla procedura di accertamento (*art. 52 e art. 92 della legge fallimentare*) per quanto concerne la domanda proposta nei confronti della società , la "vis attrattiva" della competenza del Tribunale fallimentare non vale a sradicare la competenza funzionale del pretore del lavoro di Monza che va quindi affermata. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte, dichiara la competenza del Tribunale fallimentare di Milano a conoscere della controversia tra il [] e il fallimento [] s.r.l. e quella del pretore di Monza, in funzione di giudice del lavoro, a conoscere della causa tra lo stesso [] e la s.r.l. []; compensa le spese.

Così deciso in Roma il 27 settembre 1991.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 MARZO 1992.

Copyright 2018 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati